

Avv. Carmine Medici
Via Properzio, 37
00193 Roma Tel. 0668193195
e-mail: avvocatomedici@inwind.it

Al Tribunale di Roma
- Sezione Lavoro -

Roma, 12/4/2011

Oggetto: Istanza di fissazione dell'udienza di discussione (art. 420 c.p.c.).

Il sottoscritto avv. Carmine Medici, difensore e procuratore della Dirpubblica (Federazione dei Funzionari, delle elevate professionalità, dei professionisti e dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie),

Premesso


1. - Che la Federazione Dirpubblica ha proposto ricorso ex art. art. 5, co. 2, del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, e art. 44 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la natura discriminatoria delle direttive n. 13 del 2/2/2009 e n. 94 del 4/12/2009 nonché degli atti organizzativi e di gestione con i quali è stata disposta la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale che ha compiuto 40 anni di anzianità contributiva, trattandosi, in specie, di una misura discriminatoria nei confronti di una categoria di soggetti appartenenti ad una determinata fascia di età, quella in cui sono inclusi coloro che hanno maturato la prescritta anzianità, in contrasto con la normativa, internazionale e comunitaria, in materia di lotta alle discriminazioni;
2. - che, iscritto il ricorso al n. R.G. 19418/10, il Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa R. Masi, con ordinanza del 15-21/7/2010, definiva la fase cautelare del giudizio, non ravvisando una condotta idonea a discriminare i destinatari dei provvedimenti amministrativi esaminati in ragione dell'età;
3. - che, tuttavia, la Federazione Dirpubblica, non condividendo l'orientamento espresso in sede cautelare, ha manifestato interesse a coltivare il ricorso nel merito, per il quale, tuttavia, non è stata fissata ancora l'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

Chiede

Che venga fissata l'udienza di discussione del ricorso in questione urgenza, considerata la particolare natura delle controversie ed il perpetuarsi del comportamento, ad avviso

della ricorrente, discriminatorio da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il quale non solo non ha reintegrato i dipendenti per i quali era stata già disposta la risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 72, co. 11, del D.L. n. 112/2008, ma continua ad avvalersi, senza alcuna legittima giustificazione, della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti che maturino, di volta in volta, il requisito dell'anzianità contributiva dei quaranta anni.


avv. Carmine Medici